

STATUTO

**JEAN JEAQUES ROUSSEAU
S.R.L. IMPRESA SOCIALE -
ENTE DEL TERZO
SETTORE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MELITO DI NAPOLI NA VIA
DELLE COSTELLAZIONI 21 BIS

Numero REA: NA - 679865

Codice fiscale: 04240081218

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

	tuto sociale recante le modifiche proposte.	
	Terminata la relazione il Presidente dichiara aperta la di-	
	scussione, esaurita la quale, l'Assemblea, per alzata di ma-	
	no, alla unanimità,	
	D E L I B E R A	
	I - di adeguare lo statuto vigente alla disciplina del codi-	
	ce del Terzo Settore ("CTS");	
	II - di procedere, pertanto, alla nomina del Revisore legale	
	dei conti, nella persona del signor Ciccarelli Antonio, i-	
	scritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Con-	
	tabili del Tribunale di Napoli Nord, con il n.311, sez.A, co-	
	me sopra generalizzato, che durerà in carica per tre eserci-	
	zi sociali e che accetta tale carica sociale;	
	III - di sostituire, all'uopo, l'intero testo dello statuto	
	dell'Impresa sociale con un nuovo testo, modificando in coe-	
	renza alle deliberazioni testè assunte gli articoli da 1 a	
	29 del vigente statuto che diventano articola da 1 a 31 del	
	seguente tenore letterale:	
	"STATUTO	
	"JEAN JEAQUES ROUSSEAU S.R.L. IMPRESA SOCIALE - ENTE DEL TER-	
	ZO SETTORE"	
	in breve denominata anche	
	"JEAN JEAQUES ROUSSEAU S.R.L. IMPRESA SOCIALE - ETS".	
	ARTICOLO 1	
	DENOMINAZIONE	
	5	

E' costituita l'impresa sociale "JEAN JEAQUES ROUSSEAU	
S.R.L. IMPRESA SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve	
denominata anche "JEAN JEAQUES ROUSSEAU S.R.L. IMPRESA SOCIA-	
LE - ETS".	
L'Associazione è disciplinata, oltre che dal CTS, dal codice	
civile, da ogni altra normativa applicabile di natura prima-	
ria o secondaria e dallo Statuto.	
ARTICOLO 2	
SEDE	
La sede della società è in Melito di Napoli (NA), ai sensi	
del disposto dell'art. 111 ter disp. att. cc.	
ARTICOLO 3	
DURATA	
La durata della società è fissata al 31 dicembre 2030 (duemi-	
latrenta), salvo proroga ovvero anticipato scioglimento deli-	
berato dall'assemblea straordinaria.	
ARTICOLO 4	
OGGETTO	
L'Impresa sociale realizza gli scopi sociali di cui all'arti-	
colo 4 del CTS e precisamente di solidarietà sociale, di par-	
tecipazione e pluralismo, concordemente agli articoli 2, 3,	
4, 9, 18 e 118 comma 4 della Costituzione.	
La società ,che non ha scopo di lucro, si propone di realiz-	
zare finalità d'interesse generale, attraverso l'esercizio	
di attività economiche organizzate al fine della produzione	
6	

	e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale.	
	In particolare essa effettuerà :	
	-l'attività di prestazioni educative dell'infanzia e della	
	gioventù e di quelle didattiche di ogni genere nell'ambito	
	della scuola dell'obbligo, la promozione, l'organizzazione e	
	la gestione di corsi di aggiornamento, perfezionamento e spe-	
	cializzazione per il personale docente di ruolo e non di ruolo	
	delle scuole di ogni ordine e grado, in particolare di	
	corsi ad indirizzo didattico differenziato per insegnanti di	
	scuola materna ed elementare e di corsi biennali di special-	
	izzazione per insegnanti di sostegno.	
	La società, inoltre ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti	
	attività: lo sviluppo delle attività psicofisiche al	
	fine dell'istruzione fondamentale dei bambini, intrattenimen-	
	to di questi in gruppi atti ad abituarli alla vita in comune	
	con altri individui, il tutto sotto forma di asilo nido,	
	scuola dell'infanzia e scuola primaria, baby parking e ludoteca;	
	- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione	
	delle norme generali sull'istruzione e dei livelli	
	essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione	
	professionale;	
	- ricerca ed erogazione di servizi culturali;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	7	

	della dispersione scolastica e al successo scolastico forma-	
	tivo.	
	La società intende esercitare, in via stabile e principale,	
	un'attività economica organizzata al fine della produzione e	
	dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta	
	a realizzare finalità di interesse generale, in conformità	
	al D.lgs. 155/2006.	
	La società potrà effettuare la preparazione e la somministra-	
	zione di pasti e bevande ai bambini iscritti alla scuola e	
	svolgere attività di trasporto bambini a mezzo scuola bus.	
	La società potrà organizzare e gestire corsi di recupero sco-	
	lastico in sede e a domicilio, visite guidate e gite scola-	
	stiche, feste private ed ogni altra attività di intratteni-	
	mento e ricreativa in genere.	
	Tutte le altre attività potranno essere svolte anche a favore	
	di soggetti svantaggiati e disabili. La società si inibisce	
	espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle	
	connesse. La società può svolgere le sue attività in collabo-	
	razione con qualsiasi altra istituzione ,nei limiti e con le	
	modalità d cui all'art. 4 del D.lgs 155 del 2006. La società	
	non ha fini di lucro ed intende essere retta e regolata	
	,oltre che dal d.lgs. 155 del 2006, dal codice civile e dal-	
	le leggi relative agli enti non profit. La società intende	
	beneficiare di tutte le agevolazioni ,provvidenze, benefici	
	per le imprese sociali e per le imprese che operano nel set-	
	8	

9

	mobili; fare contratti e/o accordi con altre società associa-	
	zioni e/o terzi in genere.	
	Tali attività diverse o strumentali dovranno essere svolte	
	secondo i criteri e i limiti di cui all'articolo 6 comma 1	
	CTS.	
	ARTICOLO 5	
	UTILI ED AVANZI DI GESTIONE	
	L'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione	
	allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento	
	del patrimonio. A tale fine è vietata la distribuzione, an-	
	che in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comun-	
	que denominati, nonchè fondi e riserve in favore di ammini-	
	stratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.	
	Si considera distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione agli amministratori ed ai dipendenti di	
	compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che opera-	
	no	
	nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprova-	
	te esigenze attinenti alla necessità di acquistare specifi-	
	che competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo	
	del venti per cento;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzione o compensi superiori a quelli previsti dai con-	
	tratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, sal-	
	vo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquista-	
	10	

re specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

ARTICOLO 6

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

Salvo quanto già disposto per le diverse forme societarie, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila Euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio.

Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di ventimila euro, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa, salvo quanto disposto per la Srl.

ARTICOLO 7

SOCI

Possono essere soci della società cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutari della società.

	ARTICOLO 8	
	AMMISSIONE E DIRITTI DEI SOCI	
	L'ammissione dei soci è libera, nel rispetto della normativa	
	in materia adottata dal C.C. per le società di capitali.	
	ARTICOLO 9	
	ORGANI DELLA SOCIETA'	
	Organi della società sono:	
	-l'Assemblea generale dei soci;	
	-l'Organo Amministrativo;	
	-il Collegio sindacale;	
	-il Revisore legale dei Conti.	
	L'elezione degli organi della società non può in alcun modo	
	essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di mas-	
	sima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passi-	
	vo.	
	ARTICOLO 10	
	RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Il recesso può essere esercitato nei casi di legge, oltre	
	che ai sensi dell'articolo 25 CTS.	
	Ai soci che recedono dalla società spetta unicamente il rim-	
	borso della quota per il valore di iscrizione al libro soci,	
	con esclusione di qualsiasi altro diritto, nel rispetto	
	delle finalità non lucrative dell'impresa sociale e dell'art.	
	3 del D.Lgs.155 del 2006. Eventuali esclusioni del socio non	
	potranno in alcun modo essere adottate per motivazioni, an-	
	12	

	che indirettamente discriminatorie.	
	In ogni caso, in ultima istanza, in caso di esclusione, la	
	decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riu-	
	nirsi, senza indugio, e non oltre trenta giorni dalla richie-	
	sta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto del 2°	
	comma dell'art.9 del D.Lgs. 155/2006.	
	ARTICOLO 11	
	LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE E COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI	
	E DEI DESTINATARI DELL'ATTIVITA'	
	Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto	
	un trattamento economico e normativo inferiore a quello pre-	
	visto dai contratti e accordi collettivi applicabili.E' am-	
	messa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti	
	del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo im-	
	piegati nell'impresa sociale.	
	Si applicano gli articoli 2,4 e 17 della Legge 11 agosto	
	1991 nro 266.	
	I lavoratori ed i destinatari dell'attività dell'impresa so-	
	ciale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i di-	
	ritti di informazione, consultazione e partecipazione ,nei	
	termini e con le modalità specificate nel presente statuto e	
	nei regolamenti aziendali e concordati dagli organi di ammi-	
	nistrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. De-	
	gli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel	
	bilancio sociale.I lavoratori ed i soggetti destinatari del-	
	13	

	l'attività dell'impresa sociale hanno diritto di partecipare	
	ai lavori dell'assemblea sociale annuale, con diritto di	
	prendere la parola, ma senza diritto di voto. Hanno diritto	
	di visionare il libro dei verbali delle assemblee e delle re-	
	lative deliberazioni, previa istanza scritta all'organo ammi-	
	nistrativo ,il quale nel termine di venti giorni, dovrà esi-	
	bire il libro dei verbali al richiedente avente diritto.	
	L'organo amministrativo deve comunicare ai destinatari dei	
	servizi dell'impresa, ai lavoratori, ovvero alla rappresen-	
	tanza degli uni e /o degli altri, le notizie di politica ge-	
	stionale che possono, in modo significativo, incidere sulla	
	qualità dei servizi erogati ovvero sulle condizioni di lavo-	
	ro all'interno dell'impresa, con tempi, modalità e contenuti	
	che consentono di procedere ad una valutazione approfondita	
	dell'eventuale impatto e, se del caso, preparare consultazio-	
	ni con l'organo competente.	
	Spetta, altresì, ai lavoratori, ai destinatari dei servizi	
	dell'impresa, o loro rappresentanze, il diritto di partecipa-	
	zione, con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto	
	di voto, nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione (o-	
	ve nominato), qualora l'ordine del giorno riguardi questioni	
	che possono incidere direttamente ed in modo significativo	
	sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi pre-	
	stati.	
	Nel caso in cui più della metà dei lavoratori non sia d'ac-	

cordo sulle decisioni prese dall'Organo Amministrativo relativamente a tali questioni, i medesimi possono chiedere che sulla questione stessa deliberi l'assemblea, in forma collegiale, dell'impresa sociale.

Nel caso in cui il numero dei lavoratori sia superiore a cinque, i suddetti dovranno intervenire in assemblea o nelle adunanze del consiglio d'amministrazione (ove nominato), qualora ne abbiano diritto, mediante la nomina di uno o due rappresentanti. Per la comunicazione e convocazione, qualora il numero dei lavoratori sia superiore a cinque, dovranno nominare il nominativo di uno o due rappresentanti al quale far pervenire le relative comunicazioni e convocazioni.

La stessa regola vale per i destinatari dei servizi dell'impresa. In caso di destinatari dei servizi dell'impresa, minori di età o di soggetti svantaggiati, il coinvolgimento, l'informazione, la partecipazione e la consultazione riguarderà coloro che esercitano la potestà sui medesimi.

ARTICOLO 12

CAPITALE-QUOTE

Il capitale sociale è di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero), ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 cod. civ.

Le quote sono divisibili. In caso di nuove sottoscrizioni del capitale sociale, potranno essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

	In caso di conferimento diverso dal denaro si osservano le	
	previsioni di legge ex artt. 2464 e ss.cod. civ.	
	ARTICOLO 13	
	CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI	
	Le quote potranno essere trasferite per atto tra vivi e mor-	
	tis causa. In caso di trasferimento per atto tra vivi, a cia-	
	scun socio spetta il diritto di prelazione in proporzione al-	
	la quota posseduta.	
	La prelazione non spetta , in caso di trasferimento della	
	quota al coniuge e/o ai figli.Il socio che intende trasferi-	
	re a titolo oneroso l'intera sua quota di partecipazione, ov-	
	vero parte di essa, provvederà preventivamente a comunicare	
	agli altri soci la quota di partecipazione che intende cede-	
	re, l'esatto ammontare del corrispettivo, le condizioni e le	
	modalità di pagamento pattuite ,nonché le generalità della	
	persona fisica o giuridica acquirente.Il socio o i soci che	
	intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno darne	
	comunicazione nel termine di trenta giorni dalla ricezione	
	della proposta di alienazione, provvedendo a fissare il gior-	
	no ed il luogo per la sottoscrizione e per il regolamento	
	del prezzo, alle condizioni e modalità prestabilite dal so-	
	cio alienante nella comunicazione di vendita.	
	L'esercizio della prelazione è valido esclusivamente per	
	l'intera quota offerta dal cedente. In caso di esercizio del-	
	la prelazione da parte di più soci, la quota offerta sarà di-	
	16	

visa tra coloro che hanno esercitato la prelazione e a ciascuno di essi assegnata in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale di ciascuno degli acquirenti.

Il trasferimento delle quote dovrà essere effettuato nel termine massimo di quindici giorni da detta ultima comunicazione. Tutte le comunicazioni sopra menzionate e comunque inerenti il diritto di prelazione a favore dei soci dovranno essere effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita all'indirizzo indicato nel libro dei soci ed inviata per conoscenza all'organo amministrativo della società. L'eventuale irreperibilità del socio al detto domicilio, comporterà il solo obbligo di affissione delle comunicazioni stesse presso la sede della società, per almeno dieci giorni dalla restituzione della comunicazione non recapitata. L'organo amministrativo della società, esaminata la documentazione relativa all'esercizio del diritto di prelazione e la conformità della proposta di alienazione alle risultanze dell'atto di trasferimento, provvederà ad annotare nel libro dei soci l'avvenuto trasferimento delle QUOTE.

ARTICOLO 14

DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 15

DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante metodo assembleare ovvero, nelle ipotesi riconosciute dalla legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, mediante consultazione scritta ovvero con consenso prestato per iscritto, ex art. 2479, comma 3 del cod.civ.

ARTICOLO 16

DECISIONI DEI SOCI ASSUNTE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA OVVERO MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli , purché sia assicurato a ciascun socio, il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale. La consultazione deve essere preceduta da avviso inviato dall'organo amministrativo a tutti i soci almeno otto (8) giorni prima della consultazione , a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno , ovvero altre forme che consentano di avere prova della tempestiva ricezione dell'avviso. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto della decisione, il giorno entro il quale l'eventuale consenso dovrà essere prestato, nonché le modalità da seguire per manifestare il proprio eventuale consenso. La decisione è adottata

tata mediante approvazione di un unico documento.Le decisio-	
ni dei soci adottate, ai sensi del presente articolo, devono	
essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni	
dei soci.Le decisioni dei soci sono prese con il voto favore-	
vole di almeno la metà del capitale sociale.	
ARTICOLO 17.1	
DECISIONI DEI SOCI ASSUNTE MEDIANTE METODO ASSEMBLEARE.	
L'assemblea dei soci ordinari, inderogabilmente ai sensi del-	
l'articolo 25 CTS delibera:	
-- sul bilancio preventivo e consuntivo;	
-- elegge i componenti dell'organo amministrativo e dell'or-	
gano di revisione legale dei conti;	
-- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Impresa	
sociale.	
Le decisioni dei soci dovranno essere adottate mediante meto-	
do assembleare nelle ipotesi di: 1) approvazione del bilan-	
cio di esercizio; 2) modificazioni dell'atto costitutivo; 3)	
compimento di operazioni che comportino una sostanziale modi-	
ficazione dell'oggetto sociale; 4) modificazioni dei diritti	
dei soci.Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede	
sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministra-	
tivo, che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel ter-	
ritorio dello Stato.	
L'assemblea deve essere, comunque, convocata entro centoven-	
ti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, en-	

	tro centottanta giorni dalla scadenza dell'esercizio	
	,qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società.L'assemblea è convoca-	
	ta negli altri casi e per gli altri oggetti previsti dalla	
	legge, e ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritiene	
	opportuno.	
	ARTICOLO 17.2	
	MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo me-	
	diate avviso spedito almeno otto (8) giorni prima a mezzo	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro metodo	
	che consenta di avere prova della tempestiva ricevuta	
	dell'avviso.L'avviso deve contenere l'indicazione del gior-	
	no, dell'ora e del luogo della riunione, e l'elenco degli ar-	
	gomenti da trattare.Sono valide le assemblee totalitarie ai	
	sensi del terzo comma dell'articolo 2479 bis cod. civ.	
	ARTICOLO 17.3	
	INTERVENTO	
	Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel Libro	
	dei soci.	
	ARTICOLO 17.4	
	DELEGHE	
	I soci possono farsi rappresentare ,ai sensi dell'articolo	
	2372 c.c.Gli enti e le società possono intervenire in assem-	
	blea a mezzo di persona designata con delega scritta.	
	20	

	Spetta al Presidente dell'assemblea la constatazione della	
	regolarità delle deleghe e del diritto di intervento; la co-	
	stituzione dell'assemblea, una volta avvenuta, non può esse-	
	re infirmata per allontanamento di uno o più intervenuti.	
	ARTICOLO 17.5	
	PRESIDENZA	
	La presidenza dell'assemblea compete all'amministratore uni-	
	co, ad uno dei due amministratori con firma disgiunta, al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di	
	sua assenza o impedimento,nell'ordine: al Vice Presidente e	
	all'Amministratore delegato, se nominati, o all'amministrato-	
	re più anziano di età, o al solo amministratore presente.Se	
	nessuno dei suddetti può o vuole accettare l'incarico, il	
	Presidente è designato dagli intervenuti ,a maggioranza asso-	
	luta del capitale rappresentato.L'assemblea nomina un segre-	
	tario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scru-	
	tatori anche estranei.	
	ARTICOLO 17.6	
	VERBALI	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verba-	
	le, firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutato-	
	ri, se nominati. Il verbale è redatto da un Notaio nei casi	
	di legge o quando il presidente lo ritiene opportuno.	
	ARTICOLO 17.7	
	QUORUM	
	21	

L'assemblea si ritiene validamente costituita con la presenza di tanti soci rappresentanti in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 18

CARICHE SOCIALI

La nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale. Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati da imprese con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche. Coloro che rivestono cariche sociali, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti negli artt. 2382 e 2387 del codice civile, in combinato disposto con il D.Lgs. 155/2006.

ARTICOLO 20

FORME DI AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata da un amministratore unico, da due amministratori, con firma congiunta o disgiunta, ovvero da un Consiglio di amministrazione, composto da un numero di membri variabile da tre a cinque. I componenti dell'organo amministrativo possono essere anche non soci e possono essere rieletti. L'organo amministrativo rimane in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni o revoca.

ARTICOLO 21

	POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	All'organo amministrativo spettano le più ampie facoltà per	
	tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria	
	della società .L'organo amministrativo ha tutti i poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione.	
	ARTICOLO 22	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio di ammi-	
	nistrato questo si riunisce ogniquale volta il suo presiden-	
	te o un terzo dei suoi membri ne ravvisino l'opportunità.La	
	convocazione avverrà con lettera raccomandata, telefax o	
	E.MAIL ,da spedirsi ai consiglieri e ai sindaci almeno dieci	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di	
	urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno ventiquat-	
	tro ore prima.	
	Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza	
	della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole del-	
	la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il vo-	
	to del Presidente.Le deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strato devono constare da verbali da trascriversi in appo-	
	sito libro, firmato dal Presidente o da chi ne ha fatto le	
	veci per suo impedimento e da un consigliere con funzioni di	
	segretario.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono valida-	
	mente tenersi mediante mezzi di telecomunicazione quali vi-	
	23	

deoconferenza, teleconferenza ovvero tecniche che consentano ai partecipanti di essere in tempo reale al corrente del dibattito in corso. Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie funzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega, ai sensi dell'art. 2.381 cod.civ. I consiglieri con poteri delegati, nei limiti di tali poteri, potranno nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 23

RAPPRESENTANZA

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, ai due amministratori con firma disgiunta, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

ARTICOLO 24

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

I soci, nelle ipotesi prescritte dalla legge, provvedono alla nomina del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I soci provvedono altresì alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Al Collegio Sindacale compete il controllo contabile della società. Ogni membro del Collegio Sindacale deve essere iscritto presso il Registro dei revisori dei conti te-

	nuto presso il Ministero della Giustizia. Nel caso del supe-	
	ramento di due dei limiti indicati nel comma 1 dell'artico	
	2435-bis c.c. per la redazione del bilancio in forma abbre-	
	viata ,ridotti alla metà , è obbligatoria la nomina di uno o	
	più sindaci che vigilino sull'osservanza della legge e dello	
	statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministra-	
	zione,sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile; i sindaci sono tenuti ad esercitare an-	
	che compiti di monitoraggio delle finalità sociali,avuto par-	
	ticolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli	
	2,3,4,6,8,9,10,12 e 14 del D.Lgs.155 del 2006. Del monitorag-	
	gio deve essere data risultanza in sede di redazione del bi-	
	lancio sociale. I sindaci possono in qualsiasi momento proce-	
	dere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, posso-	
	no chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimen-	
	to ai gruppi di impresa sociali, sull'andamento delle opera-	
	zioni o su determinati affari.	
	ARTICOLO 25	
	REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	Il Revisore legale dei Conti, quando la legge o l'assemblea	
	ne reputi necessaria l'esistenza, sarà composto da un unico	
	membro effettivo e durerà in carica per tre esercizi sociali.	
	L'incarico di Revisore legtale dei Conti è incompatibile con	
	la carica di Consigliere.	
	Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso	
	25	

	valgono le norme stabilite dal presente Statuto per il Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Il Revisore dei Conti cura la tenuta del Libro delle adunan-	
	ze del Revisore dei Conti, partecipa di diritto alle adunan-	
	ze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione, con fa-	
	coltà di parola, ma senza diritto di voto, verifica la rego-	
	lare tenuta della contabilità dell'impresa sociale e dei re-	
	lativi libri e da parere sui bilanci.	
	ARTICOLO 26	
	VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	I versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale,	
	proporzionali o non, sono infruttiferi di interessi.È consen-	
	tita la raccolta di fondi presso i soci, sia a titolo onero-	
	so sia a titolo gratuito, sempre che siano effettuati da so-	
	ci che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro soci	
	e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per	
	cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio	
	approvato.	
	ARTICOLO 27	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	La società potrà emettere, mediante deliberazione da parte	
	dell'assemblea, secondo le maggioranze previste all'art. 17	
	del presente statuto, strumenti finanziari che conferiscano	
	diritti patrimoniali e/o diritti amministrativi.	
	ARTICOLO 28	
	26	

	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Ogni controversia avente ad oggetto i rapporti socia-	
	li, laddove inerenti a situazioni disponibili dei soci, ivi	
	comprese le azioni sociali di responsabilità nei confronti	
	degli amministratori ovvero dei direttori generali, saranno	
	demandate alla competenza di un collegio arbitrale composto	
	da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Napo-	
	li il quale deciderà secondo diritto.	
	ARTICOLO 29	
	ESERCIZIO SOCIALE-RISERVA LEGALE-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI	
	Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre	
	di ogni anno.	
	E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, uti-	
	li o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi	
	di riserva in favore di amministratori, soci, partecipan-	
	ti, lavoratori o collaboratori, salvo il caso in cui la desti-	
	nazione o la distribuzione siano imposte per legge. Gli uti-	
	li ed avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al-	
	lo svolgimento dell'attività statutaria, istituzionale, di	
	quella direttamente connessa e ad incrementare il patrimo-	
	nio.	
	ARTICOLO 30	
	SCIoglimento SOCIE-	
	TA'-TRASFORMAZIONE-FUSIONE-SCISSIONE-CESSIONE D'AZIENDA.	
	Nel caso in cui si verifichi una causa di scioglimento della	
	27	

	società, gli amministratori devono accertare la causa stessa	
	e convocare l'assemblea dei soci, affinché deliberi sulla	
	procedura di liquidazione e sulla nomina dei liquidatori. E'	
	fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso	
	di scioglimento per qualunque causa, ad organizzazioni non	
	lucrative di utilità sociale, ovvero ad associazioni, comita-	
	ti, fondazioni, con finalità analoghe o a fini di pubblica u-	
	tilità, ed ove richiesto per legge, sentito l'organo di con-	
	trollo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicem-	
	bre 1996 nro 662 (cd.Autority di settore), istituito con de-	
	creto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 set-	
	tembre 2000 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge	
	e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'articolo	
	13 del D.Lgs. 155/2006 e dalle altre leggi in materia di de-	
	voluzione del patrimonio di enti non lucrativi di utilità so-	
	ciale. In caso di trasformazione, fusione, scissione e ces-	
	sione di azienda, gli organi di amministrazione notificano,	
	con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e	
	delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno	
	dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria al-	
	la valutazione di conformità alle linee guida ,di cui al com-	
	ma 2 dell'articolo 13 del D.Lgs.155/2006, ovvero la denomina-	
	zione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. L'ef-	
	ficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del Mini-	
	stero del Lavoro e delle politiche sociali, sentite dall'A-	
	28	

	genzia per le organizzazioni non lucrative di utilità socia-	
	le, che si intende concessa decorsi 90 (novanta) giorni dal-	
	la ricezione della notificazione. Le disposizioni di cui al	
	presente articolo non si applicano quando il beneficiario	
	dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa	
	sociale.	
	ARTICOLO 31	
	LEGGE APPLICABILE	
	Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso	
	richiamo alle norme in materia di Enti del Terzo Settore	
	di cui al d.lgs. 117 del 2017 ed alle disposizioni del Codi-	
	ce Civile in quanto compatibili";	
	III - di delegare la signora Cinquegrana Mariagiuseppa, come	
	meglio innanzi generalizzata, nella qualità, ad apportare al	
	presente atto (ed ogni allegato) tutte le soppressioni, va-	
	riazioni o aggiunte che si rendessero necessarie ai fini del-	
	l'iscrizione presso il competente Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 22 CTS, dandosi at-	
	to che - su espressa richiesta del componente - al presente	
	atto viene incluso il testo aggiornato dello statuto sociale	
	comprendente le modifiche innanzi deliberate.	
	Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la pa-	
	rola la seduta è tolta alle ore quindici e cinquanta minuti.	
	Richiesto io Notaio ho	
	ricevuto il presente verbale, del quale - unitamente a quan-	
	29	

[illegible]

Allegato	A
all'atto	27.5.2021
rep. n.	25P3
rac. n.	2054

FOGLIO DI PRESENZA

Assemblea "JEAN JEAQUES ROUSSEAU SRL IMPRESA SOCIALE"

SOCI

CINQUEGRANA MARIAGIUSEPPA

M. Cinquegrana

- PONE GAETANO

Gaetano Pone

ORGANO AMMINISTRATIVO

AMMINISTRATORE UNICO

CINQUEGRANA MARIAGIUSEPPA

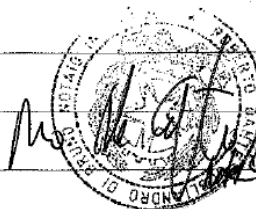
M. Cinquegrana

REVISORE LEGALE DEI CONTI

CICCARELLI ANTONIO

Cicarelli Antonio

uoff
Cicarelli Antonio



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta mediante M.U.I. ai sensi del Decreto Ministeriale del 22/02/2007